



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avviso pubblico per la stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri da inquadrare nel ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile, categoria A, posizione economica F1 ai sensi dell'articolo 21, comma 2 bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, rubricato “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rubricato “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rubricato “*Codice dell'amministrazione digitale*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e in particolare l’art. 23, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 recante “*Criteri e modalità per l’individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679*”, e successive integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2024, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale del ruolo non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile, come da tabella A allegata al medesimo decreto;

VISTO l’articolo 1, comma 833, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha disposto l’adeguamento della dotazione organica secondo quanto previsto dal comma 823 della medesima norma;

VISTO l’art. 21, comma 2 bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che autorizza il Dipartimento della protezione civile “*a procedere*,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, alla stabilizzazione, nel ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato attingendo da graduatorie formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno prestato servizio per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 31 luglio 2009, che contiene, tra l'altro, la declaratoria dell'ordinamento professionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 7 ottobre 2022;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 28 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 che autorizza le risorse da cessazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale 2019, costituenti il budget 2020, come rimodulato e assentito con nota del 19 settembre 2025 del Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione dell'avviso pubblico per la stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri da inquadrare nel ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile, categoria A, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

Avviso di stabilizzazione

- È indetto, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, l'avviso pubblico per la stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno di n. 3 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri da inquadrare nel ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile, categoria A, posizione economica F1.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

- È ammesso a partecipare alla procedura finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno nel ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile il personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nella categoria A posizione economica F1 attingendo da graduatorie formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha prestato servizio per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria, che risulta in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 e che abbia ricevuto una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
- Gli indicati requisiti devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.
- L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti per la stabilizzazione, prescritti dall'articolo 21, comma 2 bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione con provvedimento motivato in caso di difetto dei suindicati requisiti.
- Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, qualora già instaurato; è parimenti disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato, dei candidati di cui non risult



Presidenza del Consiglio dei Ministri

veritiera alcuna delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 3

Termini di presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo Internet: <https://www.inpa.gov.it>.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul portale «inPA», previa registrazione sullo stesso Portale.
3. Per la partecipazione alla selezione, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
4. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Portale. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line delle domande coincida con un giorno festivo, il termine sarà prorogato alle ore 23:59 del primo giorno successivo non festivo.
5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più, in modo inderogabile, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
6. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul portale «inPA». Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
7. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line.
8. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura.
9. Il candidato può modificare o integrare la domanda inviata, nelle medesime modalità sopra descritte, sino alla data di scadenza del bando. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 4

Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento è nominata la Commissione esaminatrice nel rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste, rispettivamente, dagli articoli 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e l'integrità della procedura.

Articolo 5

Colloquio selettivo

1. Al colloquio selettivo saranno ammessi i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Avviso, che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 21, comma 2 bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di seguito indicati:
 - a) avere prestato servizio continuativo per almeno 24 mesi nella categoria A, posizione economica F1, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suindicato decreto-legge;
 - b) avere conseguito la valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
2. Il colloquio selettivo è orientato alla verifica dei seguenti aspetti:
 - a) conoscenza delle attività lavorative oggetto di selezione, con riferimento agli aspetti teorici, ai concetti basilari, nonché alle nozioni specifiche;
 - b) capacità tecniche ed esecutive relative allo svolgimento della predetta attività;
 - c) effettivo possesso delle specifiche competenze indicate per la posizione.
3. Il colloquio si intende superato con una valutazione di idoneità del candidato.
4. La Commissione esaminatrice indica con motivazione sintetica le ragioni dell'attribuzione di eventuali inidoneità.
5. Il calendario dei colloqui, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Governo, al seguente indirizzo: www.governo.it, nelle sezioni “Amministrazione trasparente” e “Pubblicità legale”, almeno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ulteriori eventuali indicazioni specifiche definite dalla Commissione verranno comunicate tramite il predetto portale.

6. L'Amministrazione assicura per i candidati con disabilità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento, accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento del colloquio avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. A tal fine, i candidati che necessitino delle già menzionate misure compensative devono inviare apposita istanza motivata e documentata, esclusivamente all'indirizzo PEC dip@pec.governo.it, entro e non oltre sette giorni dalla data fissata per la prova.
7. Le candidate che risultino impossibilitate a sostenere la prova in presenza e/o a rispettare il calendario previsto per le prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, possono, su istanza motivata e documentata, da inviare esclusivamente all'indirizzo PEC dip@pec.governo.it, entro e non oltre sette giorni dalla data fissata per la prova, chiedere di sostenere la prova in videoconferenza o una diversa calendarizzazione della stessa.
8. Non saranno prese in considerazione istanze inviate in modalità e ad indirizzi diversi da quelli indicati.

Articolo 6

Assunzione in servizio

1. La Commissione forma l'elenco dei candidati che, maturati i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, hanno sostenuto il colloquio selettivo e sono risultati idonei. Tale elenco sarà pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente indirizzo: www.governo.it, nelle sezioni “Amministrazione trasparente” e “Pubblicità legale”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati idonei saranno assunti attraverso la stipula di un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel ruolo speciale tecnico amministrativo non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L'inquadramento avverrà nella categoria A, posizione economica F1, nel profilo professionale ricoperto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di contratto a tempo determinato.
4. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso delle qualità morali e di condotta, richieste, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La mancanza del predetto requisito determinerà l'impossibilità di perfezionare positivamente la procedura.

5. Gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico sono regolati dalla disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione presso l'Amministrazione di cui al presente bando.

Articolo 7

Responsabile del procedimento e accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo selettivo del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti relativi alla procedura.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore del Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità p.t. presso il Dipartimento per il personale dell'Amministrazione.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per il personale *pro tempore*, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi alla presente procedura in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'articolo 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale «inPA» sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.
2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse alla procedura.
3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente avviso, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
 - a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
 - b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD;
 - c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dall'avviso all'esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell'informativa *privacy* del Portale «inPA», i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.
11. Per il perseguitamento delle sopraindicate finalità, il Titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del presente avviso, rubricato "Requisiti di ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'articolo 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalii.
14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale:
<http://www.governo.it/privacy-policy>.
15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Presidenza del Consiglio dei ministri" ai seguenti indirizzi:
pec: RPD@pec.governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it.

16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalni.

Articolo 9

Norme di salvaguardia

1. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul portale «inPA» - disponibile all'indirizzo Internet: <https://www.inpa.gov.it> decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.
2. Avverso il presente avviso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, ha facoltà di modificare o annullare in qualsiasi momento la procedura, qualora ragioni di pubblico interesse lo esigano, senza che gli interessati possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio di bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Deodato